



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ROMEO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Istituzione di una Zona logistica semplificata nell'area aeroportuale di Milano-Malpensa e ulteriori disposizioni in materia aeroportuale

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si propone di approntare alcuni interventi specifici finalizzati al rafforzamento, alla valorizzazione, nonché alla creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree e nei comuni aeroportuali, con particolare riferimento all'area appartenente al sedime aeroportuale di Milano-Malpensa.

L'articolo 2, in questa prospettiva, istituisce una Zona logistica semplificata nell'area aeroportuale di Milano-Malpensa, estendendo alla predetta area le misure di semplificazione e agevolazione già previste dall'articolo 1, comma 64, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le Zone logistiche semplificate istituite nelle aree portuali ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65, della medesima legge n. 205 del 2017.

All'articolo 3 è prevista un'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, destinata ad interventi di miglioramento infra-

strutturale e modernizzazione dell'Aeroporto di Milano-Malpensa.

L'articolo 4 interviene invece in materia di diritti d'imbarco, equiparando i passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli aventi per destinazione un aeroporto del Regno Unito a quelli imbarcati su voli aventi per destinazione un aeroporto dell'Unione europea, a condizioni di reciprocità. Al comma 2 si prevedono, inoltre, disposizioni per il versamento dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili a favore dei comuni aeroportuali.

Le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 5 prevedono che gli oneri relativi all'istituzione della Zona logistica semplificata di cui all'articolo 2, valutati in 20 milioni di euro annui per il triennio 2023, 2024 e 2025, siano coperti mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, mentre l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 è coperta mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 117 e 119 della Costituzione, le disposizioni di cui alla presente legge sono finalizzate al rafforzamento, alla valorizzazione, nonché alla creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree e nei comuni aeroportuali, con particolare riferimento all'area appartenente al sedime aeroportuale di Milano-Malpensa.

Art. 2.

(Istituzione di una Zona logistica semplificata nell'area di Milano-Malpensa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 è istituita una Zona logistica semplificata (ZLS), previa verifica ai fini della sua compatibilità con l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel sedime aeroportuale di Milano-Malpensa.

2. La ZLS è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della regione Lombardia, per una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni. La proposta è corredata di un piano di sviluppo strategico, con specifica indicazione della delimitazione delle zone interessate, in coerenza con le zone aeroportuali.

3. Alla ZLS si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 3.

*(Interventi di modernizzazione
dell'Aeroporto di Milano-Malpensa)*

1. Per l'esecuzione dei lavori di miglioramento infrastrutturale e modernizzazione dell'Aeroporto di Milano-Malpensa, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Art. 4.

(Disposizioni in materia di diritti d'imbarco)

1. Ai fini dell'applicazione dei diritti per l'imbarco dei passeggeri di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, i passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli aventi per destinazione un aeroporto del Regno Unito sono equiparati ai passeggeri imbarcati su voli aventi per destinazione un aeroporto dell'Unione europea, a condizioni di reciprocità.

2. Al fine di garantire il versamento dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili a favore dei comuni aeroportuali nella misura prevista dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, assicurando in tal modo le adeguate risorse finanziarie per la continuità dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e per fronteggiare le problematiche ambientali e sanitarie connesse, nell'elenco n. 1, recante « Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate », allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 8, Ministero dell'interno, le parole: « Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11 » sono soppresse.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno de-

gli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

€ 1,00